



Corso di formazione per lavoratori **in conformità all'accordo Stato Regioni del 21/12/2011**



Decreto Legislativo 81/08

e s. m. e. i.

Docente: Dott. **Luigi Palmieri**

www.palmieri.cc



Quadro giuridico di riferimento

- **Costituzione della Repubblica Italiana(1948)**

(legge fondamentale e fondativa dello Stato It)

- **Codice Civile (1942)**

(è un corpo organico di disposizioni di diritto civile. Esistono vari codici civili a seconda del paese in cui è applicato o del contesto storico)

- **Codice Penale(1930)**

(è un corpo organico di disposizioni di diritto penale. Costituisce, insieme alla Costituzione ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto penale.)

- **Legge 300/70 – Statuto dei Lavoratori**

(Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento..)



Principio generale

**CHIUNQUE SI AVVALE
DEL LAVORO ALTRUI
DEVE PROVVEDERE
ALLA SUA SICUREZZA E SALUTE**

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

- Il D. Lgs. n° 81 del 9/4/2008 da attuazione ai contenuti esplicitati nella Legge delega n° 123/2007 delega di riforma del sistema
- E' entrato in vigore il 15 maggio 2008
- Ha abolito e sostituito tutta la precedente normativa, revisionandola ed accorpiandola in un unico testo legislativo



Gli obiettivi del D. Lgs. 81

- Procedere al riassetto ed alla riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle stesse in un unico testo normativo
- Garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso il rispetto dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Dove si applica il D. Lgs. 81?

In tutte le attività produttive, pubbliche o private, indipendentemente dal settore, dal tipo di attività e dalle dimensioni aziendali, in cui siano presenti persone

che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Tali persone rientrano nella definizione di "**lavoratori**".



Estensione della definizione di “lavoratore”

Rientrano, tra gli altri, nella definizione di “lavoratori” anche:

- **i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto**
- **gli associati in partecipazione**
- i soggetti sottoposti a tirocini formativi e di orientamento
- gli allievi di istituti di istruzione universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro (compresi i VDT), agenti chimici, fisici e biologici



Il campo di applicazione

Il D. Lgs. 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed **autonomi**, nonché ai soggetti ad essi equiparati, ai prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, ai lavoratori "distaccati", ai lavoratori a progetto ed ai collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili, ai lavoratori a domicilio, ai lavoratori che effettuano lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico.

I Soggetti previsti dal D. Lgs. 81/08

- **Datore di lavoro**
- **Dirigenti**
- **Preposti**
- **Lavoratori**
- **Medico Competente**
- **Progettisti**
- **Installatori**
- **Fabbricanti / fornitori**
- Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione
- Lavoratori incaricati della gestione emergenze

* In neretto i soggetti con responsabilità penali



**T.U. 81/08 è formato
da:**

- n. 306 articoli;**
- n. 13 titoli;**
- n. 51 allegati;**

Scaricabile da:

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.asp>



Articolazione del D. Lgs. 81/08

TITOLO I PRINCIPI COMUNI (DISPOSIZIONI GENERALI)

dall'art. 1 all'art. 61

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

dall'art.62 all'art. 68

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

dall'art. 69 all'art. 87

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

dall'art. 88 all'art. 160

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

dall'art. 161 all'art. 166

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

dall'art. 167 all'art. 171

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

dall'art. 172 all'art. 179



Articolazione del D. Lgs. 81/08

TITOLO VIII AGENTI FISICI

dall'art. 180 all'art. 220

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

dall'art. 221 all'art. 265

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

dall'art. 266 all'art. 286

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

dall'art. 287 all'art. 297

TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

dall'art. 298 all'art. 303

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

dall'art. 304 all'art. 306

Articolazione del D. Lgs. 81/08



- ***Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale***
- ***Allegato II – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione***
- ***Allegato III – Cartella sanitaria e di rischio***
- ***Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro***
- ***Allegato V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione***
- ***Allegato VI – Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro***
- ***Allegato VII – Verifiche di attrezzature***
- ***Allegato VIII – Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale***
- ***Allegato IX – Individuazione degli organismi nazionali ed internazionali le cui specifiche tecniche si considerano norme di buona tecnica***
- ***Allegato X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a)***

Articolazione del D. Lgs. 81/08

- *Allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, comma 1*
- *Allegato XII – Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99*
- *Allegato XIII – Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere*
- *Allegato XIV – Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori*
- *Allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*
- *Allegato XVI – Fascicolo con le caratteristiche tecniche dell'opera*
- *Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale*
- *Allegato XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali*
- *Allegato XIX – Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi*
- *Allegato XX – Costruzione e impiego di scale portatili*
- *Allegato XXI – Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota*
- *Allegato XXII – Contenuti minimi del Pi.M.U.S. Piano di mont. Smont. Dei ponteggi*
- *(Allegato XXIII – Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre*

Articolazione del D. Lgs. 81/08

- *Allegato XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza*
- *Allegato XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici*
- *Allegato XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni*
- *Allegato XXVII – Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio*
- *Allegato XXVIII – Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione*
- *Allegato XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi*
- *Allegato XXX – Prescrizioni per i segnali acustici*
- *Allegato XXXI – Prescrizioni la comunicazione verbale*
- *Allegato XXXII – Prescrizioni per i segnali gestuali*
- *Allegato XXXIII – Elementi di riferimento e fattori individuali di rischio da considerare per la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico*
- *Allegato XXXIV – Requisiti minimi delle postazioni di lavoro munite di videoterminali*
- *Allegato XXXV – Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero*
- *Allegato XXXVI – Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici*
- *Allegato XXXVII – Radiazioni ottiche e radiazioni laser*



Articolazione del D. Lgs. 81/08

- *Allegato XXXVIII – Valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici*
- *Allegato XXXIX – Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria*
- *Allegato XL – Divieti relativi ad agenti chimici*
- *Allegato XLI – Norme UNI relative ad atmosfere nell'ambiente di lavoro*
- *Allegato XLII – Elenco di sostanze, preparati e processi*
- *Allegato XLIII – Valori limite di esposizione professionale*
- *Allegato XLIV – Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici*
- *Allegato XLV – Segnale di rischio biologico*
- *Allegato XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati*
- *Allegato XLVII – Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento*
- *Allegato XLVIII – Specifiche per processi industriali*
- *Allegato XLIX – Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive*
- *Allegato L – Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive*
- *Allegato LI – Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive*



Art. 15 Misure generali di tutela

E' il fondamento del decreto.

- Definisce le misure generali, che devono essere adottate nelle attività produttive, per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
- Definisce i criteri guida generali per una corretta gestione della sicurezza

Art. 15 Misure generali di tutela

La logica di fondo è:

L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, dove ciò non sia possibile, la loro RIDUZIONE AL MINIMO

«*pericolo*»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni **(POTENZIALITA')**;

«*rischio*»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
(PROBABILITA')



Pericoli

Costituisce un pericolo tutto ciò che (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) è potenzialmente in grado di arrecare danno.

Rischi

Per rischio si intende la possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa patire un danno da un determinato pericolo.



Art. 15 Misure generali di tutela

- **Ridurre i rischi alla fonte**
 - **Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso**
 - **Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali**
- @ **Limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti – Segregazione delle lavorazioni più pericolose**
 - @ **Utilizzo al minimo degli agenti pericolosi**



Art. 15 Misure generali di tutela

- **Adozione delle misure igieniche**
- **Adozione delle misure di emergenza**
- **Uso della segnaletica appropriata**
- **Regolare manutenzione di ambienti, impianti, macchinari**
- **Controllo sanitario dei lavoratori**
- **Rispetto dei principi ergonomici**
- **Individuazione ed uso dei DPI**
- **INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO dei lavoratori**



Art. 15 Misure generali di tutela

GLI STRUMENTI:

- La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza.
- La programmazione della prevenzione



Art. 16 Delega di funzioni

E' ammessa la delega di funzioni da parte del Datore di lavoro alle seguenti condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato abbia tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.



Art. 17 Obblighi del Datore di lavoro non delegabili

Il Datore di lavoro **NON PUO' DELEGARE** le seguenti attività:

- **la valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento;
- **la nomina del Responsabile** del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.



Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro

Applica i criteri e le misure di cui all'art. 15.

IN PARTICOLARE:

- nomina il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08
- nomina preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;
- nell'affidamento dei compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;



Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro

- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei DPI;
- prende le misure appropriate in modo tale che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle norme aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- Invia i lavoratori a visita medica entro scadenze prev. Dal programma di sorveglianza sanit. E richiede al medico comp. l'osservanza dei compiti previsti - *ll'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni ai lavoratori



Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro

- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- informa, forma ed addestra i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;



Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro

- Consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi; il documento è consultato esclusiv. in azienda.
- elabora il documento unico di valutazione dei rischi interferenti e ne consegna copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione; il documento è consultato esclusiv. in azienda.
- prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;



Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro

- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, **entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico**, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ed al numero delle persone presenti;



Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convoca la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro

1bis. L'obbligo di cui alla [lettera r\) del comma 1](#), relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'[articolo 8, comma 4](#).

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al [comma 1, lettera r\)](#) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Sanzioni PENALI per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
- Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
- Art. 18, co. 1, lett. g), n), p) seconda parte, s) e v): ammenda da 2.000 a 4.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
- Art. 18, co. 1, lett. o): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]

Sanzioni AMMINISTRATIVE per il datore di lavoro e il dirigente

- Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]
- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]

- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)];
- Art. 18, co. 1, lett. aa): sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]
- Art. 18, co.1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
- Art. 18, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]



Art. 20 Obblighi dei Lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



Art. 20 Obblighi dei Lavoratori

I lavoratori devono, in particolare:

- collaborare col Datore di Lavoro, coi dirigenti ed i preposti, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e nell'organizzazione della sicurezza;
- osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;



Art. 20 Obblighi dei Lavoratori

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, guasti o malfunzionamenti che possono pregiudicare la sicurezza, attivandosi, nei casi di urgenza, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi alla Sorveglianza Sanitaria.



Art. 20 Obblighi dei Lavoratori

I lavoratori delle aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il mancato rispetto degli obblighi di legge è punibile con sanzioni penali: arresto fino ad un mese o ammende da euro 200,00 a euro 600,00.

ART. 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono

opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, *i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici*

operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al *Titolo III*;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al *Titolo III*;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,

qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o

subappalto.13



ART. 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi

previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi

propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



Il Servizio di Prevenzione e Protezione

- E' organizzato dal Datore di Lavoro.
- Può essere formato da personale interno o esterno all'Azienda, ma con adeguate attitudini e capacità.
- Il Datore di Lavoro deve individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (comunemente detto Responsabile della Sicurezza).



Art. 33 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

■ **Collabora con il Datore di Lavoro in tutti gli adempimenti previsti dalla legge:**

- individuazione e valutazione dei rischi;
- individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- programmazione ed effettuazione degli interventi di formazione ed informazione dei lavoratori.



Art. 34 D. Lgs. 81/08

■ Nelle Aziende:

1. *Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori*
2. *Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori*
3. *Aziende della pesca fino a 20 lavoratori*
4. *Altre aziende fino a 200 lavoratori*

il Datore di Lavoro

***può svolgere direttamente i compiti di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione***



Art. 34 D. Lgs. 81/08

In questo caso **DEVE** frequentare Corsi di Formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Fino alla pubblicazione dell'accordo è valida la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.



Art. 34 D. Lgs. 81/08

Successivamente alla frequenza del Corso iniziale, il Datore di Lavoro **DEVE** frequentare Corsi di Aggiornamento. Tale obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i Corsi di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 ed agli esonerati alla frequenza dei Corsi ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 626/94.

(ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L'AMMENDA DA 2.500 A 6.500)



Art. 41 Sorveglianza Sanitaria

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a rischi per la salute, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di sottoporlo a Sorveglianza Sanitaria.

La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente e comprende:

- a) visita medica preventiva per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione dei rischi;

Art. 41 Sorveglianza Sanitaria

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.
 - e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
 - e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata*
- 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.*
3. Le visite mediche di cui al [comma 2](#) non possono essere effettuate:
- a) *lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.



Art. 41 Sorveglianza Sanitaria

Le visite mediche, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.

Nei casi previsti dalla legge, le visite sono finalizzate alla verifica dell'assenza di condizioni di alcool-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.



Art. 41 Sorveglianza Sanitaria

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea Vanno precisati i limiti temporali di validità.



Art. 41 Sorveglianza Sanitaria

Il Medico Competente informa per iscritto il Datore di lavoro ed il lavoratore dei giudizi espressi.

E' ammesso ricorso contro i giudizi del Medico Competente, entro trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, all'Organo di Vigilanza competente per territorio che, dopo eventuali ulteriori accertamenti, può confermare, modificare o revocare il giudizio emesso dal Medico.



Art. 38 Medico Competente

Per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario avere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia Industriale o in Igiene Industriale o in Fisiologia ed Igiene del lavoro o in Clinica del Lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del D. Lgs. 277/91;
- Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva o in Medicina Legale



Art. 38 Medico Competente

Il Medico Competente svolge la propria opera in qualità di:

- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore;
- libero professionista;
- dipendente del Datore di Lavoro.



Art. 38 Medico Competente

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico Competente.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta li oneri.



Art. 38 Medico Competente

Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico Competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.



Art. 38 Medico Competente

L'inosservanza degli obblighi di legge è punibile con sanzioni:**Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

- **Art. 41, co. 3:** *sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]*

Sanzioni per medico competente

- **Art. 41, co. 3, 5 e 6-bis:** *sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro [Art. 58, co. 1, lett.e)]*



Art. 47

Il Rappresentante dei Lavoratori

E' il lavoratore, eletto dai dipendenti, che si rapporta con il Datore di Lavoro riguardo alle problematiche inerenti la sicurezza.

Art. 47

Il Rappresentante dei Lavoratori

- 1 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al [comma 6](#).
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'[articolo 48](#).
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.



Art. 47

Il Rappresentante dei Lavoratori

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con Decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*²², sentite le **confederazioni sindacali dei datori di lavoro** e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo Decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del [presente comma](#).



Art. 47

Il Rappresentante dei Lavoratori

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al [comma 2](#) è il seguente:

- a)* un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b)* tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;



Art. 47

Il Rappresentante dei Lavoratori

Qualora non si proceda alle elezioni previste dai [commi 3 e 4](#), le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli [articoli 48 e 49](#), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



Art. 48

Il R.L.S. Territoriale

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale esercita la propria attività in tutte le Aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.



Art. 48

Il R.L.S. Territoriale

Le modalità di elezione o designazione del R.L.S.T. sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle Associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



Art. 48

Il R.L.S. Territoriale

Ove l'Azienda impedisca l'accesso al Rappresentante dei Lavoratori Territoriale, questi lo comunica all'Organismo Paritetico o, in sua mancanza, all'Organo di Vigilanza territorialmente competente.



Art. 48 - Il R.L.S. Territoriale

L'Organismo Paritetico comunica alle Aziende ed ai lavoratori interessati il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.



Art. 49

Il R.L.S. di Sito Produttivo

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più Aziende o cantieri:

- i porti;
- i centri intermodali di trasporto;
- gli impianti siderurgici;



Art. 49 Il R.L.S. di Sito Produttivo

- i cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno, intesa come entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
- contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.



Art. 49

Il R.L.S. di Sito Produttivo

Nei contesti anzidetti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle Aziende operanti nel sito produttivo.



Art. 50

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori

- Accede liberamente ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente dal Datore di Lavoro in merito alla Valutazione dei Rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda;
- è consultato dal Datore di Lavoro sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;



Art. 50

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori

- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;



Art. 50

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori

- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore iniziali e a 4 ore annue di aggiornamento periodico per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue di aggiornamento periodico per le imprese che occupano più di 50 lavoratori;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;



Art. 50

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;



Art. 50

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori

- avverte il Responsabile della Azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



Art. 50

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi o del DUVRI;
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto delle vigenti leggi sulla privacy, al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel DUVRI ed al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.



Art. 50

Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori

- Lo svolgimento dei compiti di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di Responsabile o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.



Art. 43

La gestione delle emergenze

In ogni luogo di lavoro, in rapporto alle sue dimensioni, alla tipologia dell'attività ed alla natura dei rischi presenti, deve essere organizzato un **sistema di gestione delle emergenze.**



Art 43

La gestione delle emergenze

Questo significa che il Datore di Lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per:

- la prevenzione e la lotta antincendio
- il primo soccorso aziendale
- l'evacuazione dei lavoratori



Art. 43

La gestione delle emergenze

In particolare il datore di lavoro:

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera b\)](#);
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;



Art. 43

La gestione delle emergenze

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti *sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.*



Art. 43

La gestione delle emergenze

2. Ai fini delle designazioni di cui al [comma 1, lettera b\)](#), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'[articolo 46](#).

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. *Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.*

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.



Il sistema della prevenzione:

**Organi di vigilanza,
controllo e assistenza**

CONTROLLI E VIGILANZA

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:

- dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa;
- dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.

Agli organi di controllo interno aziendale è riservato:

- Il primo livello di prevenzione.

Agli organi di vigilanza pubblici spettano:

- le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.

CONTROLLO INTERNO

Gli organismi interni all'azienda per la verifica e il controllo dell'applicazione delle norme antinfortunistiche sono:

- Datore di lavoro;*
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;*
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;*
- Medico Competente.*

All' interno dell'azienda deve operare :

- un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza;*
- uno scambio di informazioni e di interventi formativi per:*
 - migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche;*
 - coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell'azienda.*

ORGANI DI VIGILANZA

La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche.

I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

- Presidi multizonali di igiene e prevenzione** (dipendenti dalle regioni);
- Azienda sanitaria locale** (dipendenti dalle regioni);
- Direzione provinciale del lavoro** (dipendenti dal ministero del lavoro);
- ex Ispesl** (dip. dal ministero della sanità);
- Vigili del fuoco** (dip. dal ministero dell'interno);
- Inail** (dipendenti dal ministero del lavoro);
- Corpo delle miniere** (dipendenti dal ministero dell'industria);

Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:

- Uffici di sanità aerea e marittima;**
- Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;**
- Carabinieri;**
- Polizia di stato;**
- Vigili urbani.**

IL SISTEMA SANZIONATORIO

è previsto per

datori di lavoro e dirigenti	Preposti	Medico competente	lavoratori	progettisti fabbricanti installatori
---	-----------------	------------------------------	-------------------	---

le sanzioni possono essere

Penali (arresto – ammenda)	amministrative
---------------------------------------	-----------------------

le sanzioni non sono previste

Rappresentanti dei lavoratori	Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
--------------------------------------	---



Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3.

Tradizionalmente, in materia di sicurezza è prevista questa tipologia di reati:

- Reati contravvenzionali (non sono delitti, quindi meno gravi perché nessuno si è fatto male!);
- Reati di pericolo e di pura condotta (non necessita dell'evento dannoso: non si è fatto male nessuno);
- Reati colposi (non serve provare il dolo).

Attualmente, però, sono previsti i seguenti reati:

- Reati contravvenzionali puniti con arresto o ammenda (v. sopra)
- Reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda
- Reati contravvenzionali puniti con solo arresto (art. 55, comma 4)



Gli strumenti di vigilanza:

I principali strumenti operativi in materia di sicurezza a disposizione dell'organo di vigilanza sono di due tipi:


la prescrizione obbligatoria

la sospensione dell'attività imprenditoriale

La PRESCRIZIONE D.Lgs. 758/94

PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

SANZIONI PENALI



SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

art. 14 D.LGS. 81/2008

- lavoratori “in nero”: 20% del totale dei lavoratori regolari; (nel caso di microimprese, con un solo lavoratore non c'è sospensione dell'attività)
- “gravi e reiterate” violazioni della disciplina della tutela della salute e della sicurezza.

COSA SI INTENDE PER LAVORATORE IN NERO?

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione

Tutti i lavoratori, a vario titolo, di cui all'art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 81/08 per i quali non siano state effettuate le comunicazioni o denunce obbligatorie previste dalla legge e i lavoratori autonomi non genuini (art. 2222 c.c)

Ai fini dell'adozione della maxisanzione ai sensi dell'art. 4, Legge n. 183/2010

Tutti i lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ad eccezione dei lavoratori domestici)

ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE EL

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

SONO LAVORATORI IN NERO...

...AI FINI DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Lavoro subordinato

Rapporti di lavoro ordinari e speciali (a tempo determinato, part time, intermittenti, apprendisti, contratti d'inserimento, soci lavoratori di coop, etc.)



Lavoro parasubordinato

co.pro.; mini co.co.co.; co.co.co.; associati in partecipazione con apporto di lavoro, soci lavoratori di coop, agenti e rappr. di commercio non imprenditori



Privi di comunicazione telematica preventiva al Centro per l'Impiego (art. 9 bis, co. 2, Legge n. 608/1996)



Rapporti formativi

Tirocini formativi (art. 18, Legge n. 196/1997; D.M. n. 142/2008 (come anche borse lavoro, borse post-dottorato di ricerca, etc.)

Oppure privi dell'ultima denuncia/pagamento all'Istituto Previdenziale, idonei a provare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro (DM10, E-MENS, F24)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

